

Associati

VIVARELLI DOTT. ENRICO
CASANOVI RAG. FRANCO
TURCHI DOTT. LIVIO
SERAFINI RAG. RICCARDO

Altri Professionisti

PAMPANINI DOTT. DAVID

Firenze, 16 giugno 2025

Circolare Clienti n. 12.2025

Ai Clienti interessati

Loro indirizzi _____

Oggetto: Obbligo di comunicazione dell'indirizzo PEC per gli amministratori di società

Gentili Clienti,

vi informiamo che l'art. 1 Legge 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), ha esteso agli amministratori di società l'obbligo di comunicare al Registro Imprese l'indirizzo PEC (domicilio digitale).

La norma si applica a tutte le imprese costituite in forma societaria, quali società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società di capitali, STP e società tra avvocati.

È stabilita l'applicazione sia alle società costituite a decorrere dal 01/01/2025 che a quelle già costituite e iscritte al Registro Imprese in data antecedente e riguarda tutti i soggetti, persone fisiche e giuridiche, cui formalmente compete il potere di gestione degli affari sociali (amministratori e liquidatori).

Al momento non è previsto un termine per la suddetta comunicazione, ma sarà obbligatoria nei seguenti casi:

- contestualmente alla costituzione delle società;
- contestualmente in occasione dell'iscrizione di una nuova nomina / modifica o rinnovo dell'organo amministrativo / liquidatore.

Registriamo che solamente alcune Camere di Commercio (ad es. Firenze) consentono di indicare quale domicilio digitale il medesimo indirizzo PEC della società ovvero, in alternativa, il proprio domicilio digitale personale (in caso in cui il medesimo soggetto svolga l'incarico per più imprese

V I V A R E L L I
T U R C H I
C A S A N O V I

VIVARELLI - TURCHI - CASANOVI & ASSOCIATI
COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI - CONSULENTI DEL LAVORO

Associati

VIVARELLI DOTT. ENRICO
CASANOVI RAG. FRANCO
TURCHI DOTT. LIVIO
SERAFINI RAG. RICCARDO

Altri Professionisti

PAMPANINI DOTT. DAVID

potrà indicare per ciascuna di esse il medesimo indirizzo PEC). Altre Camere di Commercio invece (ad es. Prato) esigono un domicilio digitale personale.

I diritti di segreteria e imposta di bollo sono quelli previsti in caso di adempimento di iscrizione di una nuova nomina o conferma/rinnovo dell'organo amministrativo, stimabili in circa € 155,00, salvo specifiche della Camera di Commercio.

Il mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione della PEC comporta:

- l'irrogazione di sanzioni amministrative (fino ad € 2.064 per ciascun soggetto);
- l'assegnazione d'ufficio di un domicilio digitale da parte del Registro Imprese (difficilmente gestibile dall'interessato).

Vi invitiamo pertanto a mettervi in contatto con lo Studio, al fine di poter concordare le modalità di assolvimento del nuovo adempimento.

Cordiali saluti,

(Dott. Enrico Vivarelli)

